

ESTRATTO DALLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE

N. 1197

ADUNANZE DEL 5 e 19 MARZO 1990

Oggetto: Riapprovazione Legge regionale "Disposizioni transitorie per i servizi sanitari e amministrativi delle UU.SS.LL."

SEDUTA DEL 5 MARZO 1990

Presiede: Prof. Nicola Di Cagno

Vice Presidente: Dott. Mario Annese - Prof. Nicola Occhiofino

Consiglieri Segretari: Avv. Giorgio Bortone - Dott. Cosimo Convertino

Assistenza:

- del Coordinatore del Settore Segreteria del Consiglio: Dott. Renato Guaccero
- del Responsabile dell'Ufficio Aula e Resocontazione: Sig.ra Silvana Vernola

Consiglieri presenti: Abbati Giuseppe, Affatato Giuseppe, Annese Mario, Aprile Leonardo, Armenise Nicola, Augelli Raffaele, Bellomo Michele, Bianco Stefano, Borgia Franco, Bortone Giorgio, Bruno Antonio, Cavallo Antonio, Ciannamea Leonardo, Colasanto Giuseppe, Convertino Cosimo, Crocco Antonio, Di Cagno Nicola, Di Gioia Pasquale, Di Giuseppe Cosimo, Dirodi Nicola, Fazio Lorenzo, Festinante Luigi, Fortunato, Loris, Godelli Silvia, Iafrate Zenone, Lia Cesare, Luzzi Francesco, Mansueto Nicola, Mariella Vito, Marinelli Fernando, Marzo Corradino, Massafra Isabella, Mastangelo Giovanni, Monfredi Angelo, Occhiofino Nicola, Paolucci Roberto, Piccigallo Benito, Pizzicoli Michele, Pugliese Girolamo, Rizzo Marcello, Rossi Angelo, Saponaro Francesco, Selleri Gilberto, Simone Mauro, Strazzeri Marcello, Tarricone Luigi, Tedesco Alberto, Zingrillo Giuseppe.

Consiglieri assenti: Marroccoli Tommaso, Martellotta Giuseppe.

A relazione del Signor Presidente, il quale informa l'Assemblea che dodicesimo argomento in discussione è la riapprovazione della legge regionale "Disposizioni transitorie per i servizi sanitari e amministrativi" delle UU.SS.LL."

Dà la parola al relatore, Cons. Di Gioia, Presidente della III Commissione consiliare permanente.

- OMISSIS -

Il Presidente informa l'Assemblea che si deve procedere all'approvazione della legge articolo per articolo. Ne dà lettura.

- OMISSIS -

In sede di esame dell'art. 7, il Consiglio decide di rinviare l'argomento alla prossima seduta.

SEDUTA DEL 19 MARZO 1990

Presiede: Prof. Nicola Di Cagno

Vice Presidente: Dott. Mario Annese - Prof. Nicola Occhiofino

Consiglieri Segretari: Avv. Giorgio Bortone - Dott. Cosimo Convertino

Assistenza del:

- Coordinatore del Settore Segreteria del Consiglio: Dott. Renato Guaccero
- Responsabile dell'Ufficio Aula e Resocontazione: Sig.ra Silvana Vernola.

Consiglieri presenti: Abbati Giuseppe, Affatato Giuseppe, Annese Mario, Aprile Leonardo, Armenise Nicola, Augelli Raffaele, Bellomo Michele, Bianco Stefano, Borgia Franco, Bortone Giorgio, Bruno Antonio, Ciannanea Leonardo, Colasanto Giuseppe, Convertino Cosimo, Crocco Antonio, Di Cagno Nicola, Di Gioia Pasquale, Di Giuseppe Cosimo, Dirodi Nicola, Fazio Lorenzo, Festinante Luigi, Fortunato Loris, Godelli Silvia, Iafrate Zenone, Lia Cesare, Liuzzi Francesco, Mansueto Nicola, Mariella Vito, Marinelli Fernando, Marroccoli Tommaso, Martellotta Giuseppe, Marzo Corradino, Marstrangelo Giovanni, Monfredi Angelo, Occhiofino

Nicola, Paolucci Roberto, Piccigallo Benito, Piz-
zicoli Michele, Pugliese Girolamo, Rizzo Marcel-
lo, Rossi Angelo, Saponaro Francesco, Selleri
Gilberto, Strazzeri Marcello, Tarricone Luigi,
Tedesco Alberto, ZIngrillo Giuseppe.

Consiglieri assenti: Cavallo Antonio, Massafra Isabella, Simone Mauro.

A relazione del Sig. Presidente, il quale informa l'Assemblea
che sesto argomento in discussione è il prosieguo ^{dell'esame} dell'articolato del-
la legge regionale "Disposizioni transitorie per i servizi sanitari e
amministrativi delle UU.SS.LL."

Egli ricorda all'Assemblea che si deve riprendere dalla votazio-
ne sull'art. 7. Ne dà lettura.

- OMISSIS -

Esaurita la votazione articolo per articolo, il Presidente av-
verte l'Assemblea che si deve procedere all'approvazione della legge nel
suo complesso.

Egli precisa che trattasi di riapprovazione in quanto le modifi-
che appurate rispetto al testo già approvato dal Consiglio regionale nel
la seduta del 7.11.1989, con delibera n. 1082, riguardano i rilievi mos-
si dal Governo in sede di rinvio. E' necessario, pertanto, conseguire il
voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio
regionale, così come disposto dall'art. 127 della Costituzione e dall'art.
57 dello Statuto della Regione Puglia.

IL CONSIGLIO REGIONALE

- Udita e fatta propria la relazione alla legge;
- Sull'esito delle votazioni avvenute in sede di lettura dei singoli arti-
coli;
- A unanimità di voti (31), espressi ed accertati per alzata di mano,

D E L I B E R A

di riapprovare, così come riapprova, la legge regionale "Disposizioni tran-
sitorie per i servizi sanitari e amministrativi delle UU.SS.LL.", nel testo

allegato alla presente delibera e di essa facente parte integrante.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.to (Prof. Nicola Di Cagno)

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

F.to (Avv. Giorgio Bortone)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO

F.to (Dott. Renato Guaccero)

RIAPPROVAZIONE LEGGE REGIONALE

"Disposizioni transitorie per i servizi sanitari e amministrativi delle Unità Sanitarie Locali".

Il Consiglio regionale
ha riapprovato la seguente legge:

Art. 1

(Modalità per il raggruppamento di funzioni omogenee)

1. Il raggruppamento di funzioni omogenee, di cui all'art. 41 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 51, modificata ed integrata dalla legge regionale 27 maggio 1982, n. 23, è effettuato con le modalità di cui al presente articolo, in attesa dell'approvazione del piano sanitario regionale.
2. Nelle Unità Sanitarie Locali con popolazione inferiore a 50 mila abitanti, che gestiscono uno o più presidi ospedalieri, i servizi sanitari previsti dalle lettere a) e b) del punto 1) del primo comma dell'art. 40 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 51, sono unificati nel seguente servizio: "igiene pubblica, prevenzione sul territorio, educazione sanitaria, medicina legale, igiene e sicurezza del lavoro, assistenza sanitaria di base, nonché organizzazione e gestione tecnico-sanitaria dei relativi presidi".
3. Nelle Unità Sanitarie Locali con popolazione inferiore a 50 mila abitanti, che non gestiscono presidi ospedalieri:
 - a) i servizi sanitari previsti dalle lettere a), b) e c) del punto 1) del primo comma dell'art. 40 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 51, sono unificati nel seguente servizio: "igiene pubblica, prevenzione sul territorio, educazione sanitaria, medicina legale, igiene e sicurezza del lavoro, assistenza sanitaria di base, nonché organizzazione e gestione tecnico-sanitaria dei relativi presidi e dei presidi polispecialistici";

- b) i servizi amministrativi previsti dalle lettere a), b) ed e) del punto 2) del primo comma dell'art. 40 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 51, sono unificati nel seguente servizio: "affari generali, amministrazione del personale - organizzazione e metodi, gestione delle convenzioni".

(approvato a maggioranza, con l'astensione dei Gruppi P.C.I e M.S.I.)

Art. 2

(Istituzione in organico di posti di dirigente)

1. Nelle piante organiche di ciascuna Unità Sanitaria Locale, in relazione all'art. 40 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 51, modificato ed integrato dall'art. 17 della legge regionale 27 maggio 1982, n.23, sono istituiti i seguenti posti:

- numero 1 posto di dirigente sanitario responsabile di servizio per ciascuno dei servizi sanitari di cui alle lettere a), b) e c) del punto 1) del primo comma dell'art. 40 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 51;
- numero 1 posto di veterinario dirigente responsabile di servizio per il servizio di cui alla lettera d) del punto 1) del primo comma dell'art. 40 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 51;
- numero 1 posto di farmacista dirigente responsabile di servizio per il servizio di cui alla lettera e) del punto 1) del primo comma dell'art. 40 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 51;
- numero 1 posto di direttore amministrativo capo servizio responsabile di servizio per ciascuno dei servizi amministrativi di cui alle lettere a), b), c), d), ed e) del punto 2) del primo comma dell'art. 40 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 51.

2. Nei casi previsti dall'art. 1, secondo e terzo comma, della presente legge, i posti di dirigente sanitario responsabile di servizio e di direttore amministrativo capo servizio responsabile di servizio saranno ridotti tenendo conto dei raggruppamenti dei servizi.

3. I comitati di gestione delle Unità Sanitarie Locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con atto deliberativo, modificheranno le piante organiche in relazione a quanto previsto dalla presente legge.

(approvato a maggioranza, con l'astensione dei Gruppi P.C.I. e M.S.I.)

Art. 3

(Integrazione comma primo, punto 2), art. 40 L.R. 26.5.1980, n. 51)

1. I compiti amministrativi inerenti l'organizzazione e il coordinamento della rilevazione dei dati e dei flussi informativi e l'aggiornamento e la formazione del personale, comprese le scuole istituite e funzionanti nell'ambito dell'Unità Sanitaria Locale, rientrano nella competenza del servizio amministrativo "affari generali".

(approvato a maggioranza con l'astensione dei Gruppi P.C.I. e M.S.I.)

Art. 4

(Modalità per la copertura dei posti di dirigente di servizio)

1. I posti definiti ai sensi della presente legge, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa, sono definitivamente assegnati, ai sensi dell'art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 e dell'art. 28 della legge regionale 9 aprile 1986, n. 9 ai dipendenti di posizione funzionale apicale.

2. I posti di veterinario dirigente e di dirigente dei servizi di assistenza sanitaria di base sono conferiti con le modalità previste dagli articoli 25 e 26 della legge regionale 9 aprile 1986, n. 9.

3. I posti che risulteranno vacanti a seguito delle operazioni di inquadramento di cui ai precedenti commi sono ricoperti mediante trasferimento ai sensi

**Consiglio Regionale
della Puglia**

8.

dell'art. 31 della legge regionale 9 aprile 1986, n. 9, salvo che siano ricoperti ai sensi dell'art. 78 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 con incarico conferito con atto formale esecutivo.

4. Sono soppressi nelle piante organiche provvisorie delle Unità Sanitarie Locali i posti lasciati vacanti dal personale del ruolo amministrativo definitivamente inquadrato ai sensi del primo comma del presente articolo, trasferito ai sensi dell'art. 31 della legge regionale 9 aprile 1986, n. 9.

5. Tutti i posti che, esaurite le operazioni di assegnazione e di trasferimento di cui ai precedenti primo e terzo comma, risulteranno vacanti saranno coperti mediante pubblici concorsi che devono essere banditi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Si applicano ai trasferimenti previsti dal terzo comma del presente articolo le disposizioni del D.P.C.M. 5 agosto 1988, n. 325 e successive modificazioni e ogni altra disposizione in materia di mobilità d'ufficio disposta con norme di legge dello Stato.

(approvato a maggioranza, con l'astensione dei Gruppi P.C.I. e M.S.I.)

Art. 5

(Integrazione degli artt. 23 e 24 della L.R. 9.4.1986, n. 9)

1. Le disposizioni di cui agli artt. 23 e 24 della legge regionale 9 aprile 1986, n. 9 si applicano anche al personale del profilo professionale medici delle sezioni di specialità e ai servizi speciali di diagnosi e cura di cui, rispettivamente, agli artt. 9 e 12 del D.P.R. 27 maggio 1969, n. 128, con la trasformazione del 50% dei posti di assistente in aiuto e, in caso di un solo posto, del posto stesso.

(approvato a maggioranza, con l'astensione dei Gruppi P.C.I. e M.S.I.)

Art. 6

(Modifiche e integrazioni delle piante organiche delle UU.SS.LL.)

1. Fino alla determinazione delle piante organiche definitive di cui all'art. 6 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 e all'applicazione degli standards di personale ospedaliero di cui al D.M. Sanità 13 settembre 1988, la Giunta regionale, previo parere della competente Commissione consiliare, autorizza la trasformazione di posti esistenti nelle piante organiche provvisorie delle Unità Sanitarie Locali, determinate ai sensi della L.R. 26.1.1986, n. 12 e risultanti dalla ricognizione effettuata dalle Unità Sanitarie Locali, ai sensi dell'art. 30, primo comma, della L.R. 9.4.1986, n. 9, dei posti rivenienti dagli enti le cui funzioni sono state trasferite alle stesse, in altri posti necessari per il funzionamento dei servizi sanitari e amministrativi dipendenti.

2. Per i servizi rientranti nel campo di applicazione della legge 8 aprile 1989, n. 109, le autorizzazioni previste dal precedente comma devono essere conformi agli standards previsti dal D.M. Sanità 13 settembre 1988.

3. Ai fini di cui al primo comma del presente articolo, sono fatti salvi i pareri espressi dalla competente Commissione consiliare ai sensi dell'art. 1, primo comma, della L.R. 7 febbraio 1974, n. 13.

4. Le disposizioni della L.R. 7 febbraio 1974, n. 13 si applicano sino alla data di entrata in vigore della legge di approvazione del piano sanitario regionale.

(approvato a maggioranza, con l'astensione dei Gruppi P.C.I e M.S.I.)

Art. 7

(Disposizioni transitorie per i servizi amministrativi e sanitari)

1. In applicazione dell'art. 7 del D.P.C.M. 5 agosto 1988, n. 325, non sono soggetti alle procedure degli artt. 21 e 22 del D.P.R. 20 maggio 1987, n. 270 i trasferimenti di dipendenti dello stesso profilo e posizione funzionale e, ove prevista, della disciplina, che si realizzano mediante scambio della sede, previo nulla-osta del comitato di gestione delle UU.SS.LL. di provenienza e di

**Consiglio Regionale
della Puglia**

104

destinazione e l'approvazione delle Regioni interessate, qualora si tratti di dipendenti di Unità Sanitarie Locali di Regioni diverse.

(approvato all'unanimità)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to (prof. Nicola Di Cagno)

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
F.to (avv. Giorgio Bortone)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
F.to (dott. Renato Guaccero)